

Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza.



Sommario

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Sanzioni.....	3
Art. 3 Avvio del procedimento.....	3
Art. 4 Istruttoria.....	3
Art. 5 Contraddittorio.....	3
Art. 6 Chiusura dell'istruttoria.....	4
Art. 7 Conclusione del procedimento.....	4
Art. 8 Criteri per l'applicazione della sanzione.....	4
Art. 9 Pagamento in misura ridotta.....	4
Art. 10 Entrata in vigore.....	4

Art.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 secondo la deliberazione della CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione del 31.07.2013, n. 66.
2. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 e all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 2 Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 1 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata.
2. Le violazioni di cui all'articolo 1, inoltre, sono rilevanti sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio.
3. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 3 Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, esclusivamente su segnalazione dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione o dell'OIV - Organismo interno di valutazione ovvero del Responsabile della Trasparenza, anche a seguito di istanza di accesso civico.

Art. 4 Istruttoria

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio.
2. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 5 Contraddittorio

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.
2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio al Responsabile per la prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da persona di sua fiducia.
3. Durante il contraddittorio, del quale è redatto processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non imputabili.
4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Di norma si tiene entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio senza un giustificato e documentato motivo il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 6 Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione.

Art. 7 Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, è il Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.lgs 33/2013, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 8 Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché al ruolo ricoperto dallo stesso e al trattamento economico complessivo in godimento presso l'Ateneo.

Art. 9 Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle eventuali spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, previa approvazione degli Organi Accademici, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.